CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO AL PERSONALE MILITARE E ADEGUAMENTO DELLA INDENNITA' PER SERVIZIO DI ISTITUTO SPETTANTE AGLI APPARTENENTI AI CORPI DI POLIZIA E AI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 1

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 luglio 1980, n.312

(4)

Versione in vigore dal 13 luglio 1980, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza
Estremi	Legge 27 ottobre 1973, n. 628
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 11 luglio 1980, n.312 ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge e' soppresso il presente articolo.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-dell-assegno-perequativo-al-personale-militare-e/art-1-articolo-soppresso-dalla-l-11-luglio-1980-n-312

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it